



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF195
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	RIORDINO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE
RIFERIMENTI	D.L. 179/2012; D.M. 24/09/2014; D.M. 09/08/2017; C.M. 10/12/2014;
CIRCOLARE DEL	07/11/2017

Sintesi: si riepilogano gli effetti del riordino degli interventi di sostegno alle imprese start up innovative recentemente operato dal D.M. 9/08/2017

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il **D.M. 9/08/2017** (in G.U. n. 244 del 18/10/2017), ha disposto le modifiche normative al precedente D.M. 24/09/2014 in merito al riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale.

ART. 4, co. 1	D.M. 24/09/2014
ANTE MODIFICA	Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi così come previsto dal D.L. 179/2012: a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione; b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
POST MODIFICA	Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non più di 60 mesi così come previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b) , del D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012): a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione; b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

Per la **fruizione** delle agevolazioni le imprese devono essere **costituite da non più di 60 mesi** (in precedenza era 48 mesi). Tale modifica si è resa necessaria al fine di **coordinare il dettato normativo** previsto dal D.M. 24/09/2014 con quello di cui **all'art. 25, co. 2, lett. b) del suddetto D.L. 179/2012**, norma quest'ultima modificata dal D.L. 3/2015.

ART. 4, co. 4	D.M. 24/09/2014
ANTE MODIFICA	Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 60 giorni dalla data della comunicazione inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni, nel caso dei soggetti richiedenti di cui al co. 2
POST MODIFICA	Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data. Nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2, la società deve essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore; entro il medesimo termine l'impresa deve, altresì, inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale di cui all'art. 25, co. 8, del D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012). L'effettiva iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione

I requisiti richiesti dal co. 3 dell'art. 4 del D.M. 24/09/2014:

REQUISITI
Costituzione e iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
Pieno e libero esercizio dei propri diritti
Non essere in liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali
Non essere state destinatarie di aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dall'Ue e di cui sia stato omesso il rimborso
Non risultano nella condizione di "imprese in difficoltà"

Le agevolazioni possono essere richieste anche dalle **persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa**, inclusi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, a **condizione** che:

- la **costituzione della società** avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal soggetto gestore (in precedenza il termine era di 60 gg)
- entro il medesimo termine l'impresa deve **inoltrare domanda di iscrizione**, nella sezione ordinaria e speciale, al Registro delle imprese.



Nota: la prova dell'effettiva iscrizione nella sezione speciale è stata posticipata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione; pertanto la dimostrazione dell'iscrizione non deve avvenire alla data di firma del contratto.

ART. 5, co. 3	D.M. 24/09/2014
ANTE MODIFICA	<p>Nell'ambito dei piani di impresa di cui al comma 1, sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di:</p> <p>a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;</p> <p>b) componenti hardware e software funzionali al progetto;</p> <p>c) brevetti e licenze;</p> <p>d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;</p> <p>e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi</p>
POST MODIFICA	<p>Nell'ambito dei piani di impresa di cui al comma 1, sono ammissibili i programmi di investimento, funzionali alla realizzazione del progetto, aventi ad oggetto l'acquisizione di:</p> <p>a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica;</p> <p>b) componenti hardware e software;</p> <p>c) brevetti, marchi e licenze;</p> <p>d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;</p> <p>e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetture informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;</p> <p>e-bis) investimenti in marketing e web marketing.</p>

Nell'ambito delle spese ammissibili, le **agevolazioni** vengono **estese** a:

- **marchi** (oltre ai brevetti e licenze) e
- **investimenti in marketing e web marketing.**

ART. 9, co. 2	D.M. 24/09/2014
ANTE MODIFICA	Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, co. 1, lett. a), avviene su richiesta del soggetto beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche singoli, per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.
	Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
	È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, co. 8, e nel contratto di finanziamento
POST MODIFICA	Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori.
	Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
	<i>L'erogazione della quota di agevolazione può avvenire, altresì, sulla base di titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento deve essere dimostrato in ogni caso entro 45 giorni decorrenti dalla data di accreditamento delle relative agevolazioni.</i>
	La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione , deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento.
	È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria a prima richiesta, <i>l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, a titolo di anticipazione</i> , con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, co. 8, e nel contratto di finanziamento

L'**erogazione del finanziamento agevolato** pari al 70% delle spese/costi ammissibili, elevato all'80% sia per le start up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia (il D.M. 09/08/2016 ha aggiunto il Molise e l'Abruzzo) e sia per quelle in cui le compagini sociali siano composte in maggioranza da donne o giovani di età fino a 35 anni, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno 3 anni, **richiede**:

- la **richiesta dell'impresa beneficiaria** (stessa condizione prevista prima della modifica)
- in un **massimo di 5 stati di avanzamento lavori.**

Con riferimento a quest'ultimo punto, la **richiesta avveniva**:

- in relazione a **titoli di spesa**, anche singoli, **costituenti stati di avanzamento lavori**
- per un **importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo** dell'investimento ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione relativa all'ultima quota rendicontata.

Pertanto, dal confronto normativo emerge che la richiesta di finanziamento viene collegata ai **SAL, con riferimento ai quali non viene prevista una percentuale minima**, fatto salvo le percentuali previste per determinate tipologie di spese. Tra le **novità** si segnala:

- quella attinente alla possibilità di **un'ulteriore modalità di rendicontazione** su presentazione di fatture non quietanzate (**purché nell'arco di 45 giorni dall'accreditamento** delle somme da parte di Invitalia venga dimostrato l'avvenuto pagamento);
- la richiesta **dell'erogazione** dell'agevolazione **in un'unica soluzione o della quota a saldo** deve essere presentata insieme alla documentazione di spesa costituita dalle fatture di acquisto quietanzate;
- **l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipo**, non superiore al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, nel rispetto delle modalità e condizioni indicate nella C.M. 68032 del 10/12/2014 e nel contratto di finanziamento.

C.M. 10/12/2014: è fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di

- richiedere **l'erogazione di una prima quota di agevolazione** a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti,
- di **importo non superiore al 25% (in precedenza era 40%) del finanziamento agevolato** concesso per le spese riferite alla realizzazione del programma stesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del soggetto gestore.

In caso di **anticipazione**, il **primo SAL dovrà essere di importo almeno pari all'anticipazione stessa**.

ART. 9, co. 4	D.M. 24/09/2014
ANTE MODIFICA	Relativamente ai costi di esercizio di cui all'art. 5, co. 7, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario, <i>per un importo almeno pari al 20% dell'importo dei predetti costi complessivamente ammesso</i> . La richiesta di erogazione è accompagnata da rendicontazione, predisposta con modalità e forme indicate nella circolare di cui all'art. 5, co. 8, dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa.
POST MODIFICA	Relativamente ai costi di esercizio di cui all'art. 5, co. 7, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario, per costi relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento . La richiesta di erogazione è accompagnata da rendicontazione, predisposta con modalità e forme indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa

Le agevolazioni sono ammessi per i seguenti **piani di impresa**:

- quelli caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
- mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o
- finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

I **costi di esercizio** ammissibili nei suddetti piani di impresa, **sostenuti dall'impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento**, sono i seguenti:

COSTI DI ESERCIZIO (D.M. 24/09/2014, art. 5, co. 7)
Interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa
Quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, acquistati nuovi, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie ITC
Canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature
Costi del personale dipendente e collaboratori
Licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale e del software
Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati

La novità prevista consiste **nell'erogazione del finanziamento agevolato su richiesta del beneficiario:**

- **non più per un importo almeno pari al 20%** dell'importo dei costi d'esercizio complessivamente ammesso **ma**
- per **costi relativi ad un semestre o suo multiplo** a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

REVOCA	CONDIZIONI
TOTALE	Perdita dei requisiti di start up innovativa
	Non rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze
	Non rispetto del termine previsto per la realizzazione del programma di investimenti
TOTALE	Prima del decorso di 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione si verifica una delle seguenti condizioni:
	- trasferimento, alienazione o destinazione dei beni ad usi diversi, senza l'autorizzazione del gestore;
	- impresa posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali con il fine di liquidare e cessare l'attività;
	- mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dalla C.M. 10/12/2014.
PARZIALE	- Prima del decorso di 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione si verifica una delle seguenti condizioni:
	- cessazione attività, alienazione o concessione in locazione;
	- vengano meno le condizioni previste per le imprese a vocazione giovanile o con esperto.
TOTALE	Dichiarazioni false, mendaci e non veritiere
	Non adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo
	Altri casi previsti nel contratto di finanziamento
PARZIALE	Per le start-up innovative localizzate nelle regioni che fruiscono della maggiore percentuali di costi ammessi al finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria trasferisca l'attività in territori non coperti dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione
NOVITA'	L'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto degli S.A.L. per i quali è stato erogato il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 9, co. 2 (come modificato dal D.M. 09/08/2017)

DECORRENZA

Le modifiche normative relative ai **soggetti beneficiari** e **programmi e spese ammissibili**, disciplinate rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del D.M. 24/09/2014, trovano applicazione, ad eccezione dei provvedimenti già adottati nelle more del decreto poc'anzi citato:

- anche nei confronti delle domande di agevolazione già presentate per le quali
- alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stata completata l'istruttoria.

Le disposizioni riguardanti le **modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni** e la loro **revoca**, disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 12 del medesimo D.M. 24/09/2014, **si applicano:**

- ai **programmi di investimento** per i quali, alla data di pubblicazione della circolare modificativa di quella emanata nel 10/12/2014,
- **non sono state erogate**, a nessun titolo, le **agevolazioni concesse**.